

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

MARTEDÌ 5 MAGGIO 1970

(36<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente TESAURO

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

##### Discussione e approvazione:

« Modifica dell'articolo 5 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province » (442-B) (D'iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 326
DALVIT, <i>relatore</i> . . . . .	326
PALUMBO . . . . .	326

##### Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti » (1054):

PRESIDENTE . . . . .	312, 313, 314, 315, 316 317, 318, 319, 320
BISORI . . . . .	313, 315, 316, 317, 318
DALVIT . . . . .	313, 318
DEL NERO . . . . .	318, 319, 320
FABIANI . . . . .	313, 318, 319, 320
MURMURA . . . . .	316
PALUMBO . . . . .	315, 316, 317, 320
SCHIAVONE, <i>relatore</i> . . . . .	312, 315, 316
TEDESCHI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	317, 318, 319, 320
VENANZI . . . . .	317

##### Seguito della discussione e approvazione:

« Provvedimenti a favore dell'Ente Collegi Riuniti Principe di Napoli » (1128) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 304, 305, 308, 309 310, 311, 312
BISORI . . . . .	310
DALVIT, <i>f.f. relatore</i> . . . . .	304, 307, 308, 309
FABIANI . . . . .	304, 305, 308, 309
GIANQUINTO . . . . .	305, 308
LI CAUSI . . . . .	308
MURMURA . . . . .	310
PALUMBO . . . . .	306
PERNA . . . . .	304, 306, 307, 308, 310, 311
PREZIOSI . . . . .	304, 305, 309
TEDESCHI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	309, 312
VIGNOLA . . . . .	307

La seduta ha inizio alle ore 10,50.

Sono presenti i senatori: Arena, Bartolomei, Bisori, Caleffi, Corrias Alfredo, Dalvit, Del Nero, Fabiani, Illuminati, Li Causi, Murmura, Palumbo, Perna, Preziosi, Righetti, Schiavone, Tesaurò, Turchi, Venanzi e Vignola.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Tedeschi.

M U R M U R A , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore dell'Ente Collegi Riuniti Principe di Napoli » (1128) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore dell'Ente Collegi Riuniti Principe di Napoli », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come gli onorevoli colleghi certamente ricordano il seguito della discussione del disegno di legge è stato rinviato alla seduta odierna per dar modo ai componenti della Commissione di approfondire l'argomento. In assenza del relatore, senatore Signorello, prego pertanto il collega Dalvit di assumere le funzioni.

D A L V I T , f. f. relatore. Si tratta di un disegno di legge d'indubbia finalità sociale che giunge a noi, approvato dall'altro ramo del Parlamento, nello stesso testo proposto dal Governo, salvo alcune modifiche di carattere puramente formale apportate all'articolo 3. Non ho altro da aggiungere.

F A B I A N I . Anche noi siamo d'accordo sull'approvazione del provvedimento in discussione per le evidenti ragioni di forza maggiore che ne richiedono l'accoglimento. Infatti sembra che da tempo i dipendenti di questo istituto non riscuotano gli stipendi; per quanto riguarda gli stessi approvvigionamenti, l'istituto si trova in una situazione d'estrema difficoltà. Quindi il disegno di legge sana una situazione che non può essere fatta ulteriormente gravare, nè sugli assistiti, nè sul personale dipendente.

Tuttavia il provvedimento lascia perplessi; intanto si registra un *deficit*, per l'anno 1968-1969, di 4 miliardi e mezzo. Un *deficit* che è andato progressivamente aumentando, fino a raggiungere proporzioni veramente notevoli. Mi risulta che nel 1960 il *deficit*

dell'Ente era di appena 70 milioni: in dieci anni tale disavanzo è arrivato, come ho detto prima, a 4 miliardi e mezzo.

Poi vi sono anche altre questioni che lasciano perplessi: infatti sappiamo che v'è stata un'inchiesta, da parte del Ministero dell'interno, sul funzionamento dell'Istituto, di cui ancora non si conoscono i risultati. Sappiamo inoltre che v'è stata addirittura un'inchiesta dell'autorità giudiziaria.

P E R N A . Ma se è un'Ente inutile, perchè ora gli si vogliono concedere questi finanziamenti?

F A B I A N I . Non è inutile, è vorace!

P R E S I D E N T E . È un istituto male organizzato.

P R E Z I O S I . Non è inutile, è soltanto condotto malissimo.

F A B I A N I . In effetti è amministrato male. D'altra parte ci sono gli assistiti e v'è il personale dipendente; gli assistiti debbono avere il minimo d'assistenza per vivere; il personale che lavora deve ricevere le sue retribuzioni e siccome questo, da mesi, non avviene più, non possiamo assumerci la responsabilità di non provvedere all'assistenza, sia del personale che degli assistiti veri e propri.

Ecco perchè diciamo che il provvedimento va approvato; tuttavia non possiamo lasciar passare sotto silenzio certe situazioni: intanto pensiamo che non sarebbe male che anche da parte nostra — della nostra Commissione — potesse esser fatto un accertamento (dato che la riforma è di competenza del Ministero dell'interno, la nostra Commissione è altresì competente in materia), tanto più che non è la prima volta che ci troviamo di fronte a provvedimenti per questo Ente; provvedimenti, sia di carattere straordinario, che di sanatoria per situazioni già costituite. Tutte le volte che, in situazioni analoghe, abbiamo fatto delle osservazioni, queste sono state, in linea generale, accolte, anche se poi non abbiamo saputo quali risultati le nostre osservazioni

abbiano avuto. Non conosciamo le intenzioni del Governo per provvedere ad una sistemazione più razionale e più democratica di questo istituto. Quindi pensavo che non sarebbe illogico che anche la Commissione potesse prendere un'iniziativa conoscitiva, non la voglio chiamare neanche una indagine, nè tanto meno un'inchiesta...

**G I A N Q U I N T O .** Sarebbe il termine più appropriato: una Commissione d'inchiesta, perchè sappiamo quanto sta succedendo al Principe di Napoli!

**F A B I A N I .** Poi sarebbe bene che il Governo ci dicesse quali risultati ha avuto l'inchiesta che ha condotto e anche a quale risultato è pervenuta l'autorità giudiziaria.

Detto questo vorrei anche proporre un ordine del giorno — già, del resto, accolto dalla Camera dei deputati — del seguente tenore: « La Commissione interni del Senato, nell'approvare il disegno di legge numero 1128, nello spirito del rafforzamento e del potenziamento delle attrezzature degli enti che svolgono l'assistenza e la beneficenza nella città di Napoli, invita il Ministero dell'interno a provvedere entro breve tempo alle procedure necessarie per aggiornare lo Statuto dell'Ente Collegi Riuniti Principe di Napoli, assicurando una adeguata rappresentanza agli enti locali da eleggersi con voto limitato, nonchè alle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale ».

Inoltre insisterei nella proposta che la nostra Commissione svolgesse un'indagine conoscitiva, o quanto meno una visita presso l'Istituto, per rendersi conto di come venga effettuata quest'assistenza, come venga amministrato quest'Istituto, in modo da evitare possibili errori, nell'eventualità che ci siano ripresentati provvedimenti analoghi.

**P R E S I D E N T E .** Quindi, se ho ben capito, il senatore Fabiani — a nome del Gruppo comunista — propone l'approvazione del disegno di legge in questione, salvo poi a chiedere un'indagine conoscitiva da parte della Commissione, non appena il Governo avrà fornito notizie e chiarimenti

in merito alle indagini amministrative svolte sull'Istituto.

**P R E Z I O S I .** Sono completamente d'accordo col collega Fabiani per approvare il disegno di legge. D'altra parte lo stesso Presidente — che conosce molto bene i fatti napoletani, certamente meglio di noi tutti — quando ha parlato di mancanza di organizzazione nell'Istituto, ha voluto senz'altro dire che c'è carenza di buona amministrazione, perchè la deficienza di organizzazione si trasforma in carenza di buona amministrazione. Altrimenti non si spiegherebbe perchè ci sia stata un'indagine del Ministero dell'interno; altrimenti non si spiegherebbe perchè ci sia stata un'indagine della Magistratura. Quindi è evidente che, se dobbiamo concedere questi quattro miliardi e mezzo per sanare il *deficit* di appena due anni e mezzo di gestione — perchè bisogna garantire l'assistenza e le retribuzioni del personale — tuttavia è altrettanto evidente che non possiamo ammettere che l'anno prossimo ci si venga a proporre un altro contributo di due miliardi e mezzo. Bisogna rendersi conto che qui si tratta di un vecchio problema, quello dell'assistenza, che in Italia va rivisto e curato in ben altri termini di quelli attuali. Invece non vediamo altro che provvedimenti di carattere inorganico, che offendono anche il Parlamento. Quindi confermo quanto detto e sostenuto dal collega Fabiani e sono convinto che il Governo ci dirà qualcosa sulla situazione specifica di questo Ente.

**G I A N Q U I N T O .** Già nella seduta precedente ho fatto osservare che appena due anni fa, nel 1968, è stato sottoposto al Parlamento un disegno di legge a favore dello stesso Istituto col quale si è concesso un finanziamento di due miliardi non per una previsione di spesa, ma per ripianare disavanzi finanziari di passati esercizi. E, se non ricordo male, in quell'occasione sono state sollevate le stesse osservazioni e il Governo si è impegnato a normalizzare la situazione. Dopo due anni non soltanto la situazione non è stata normalizzata, ma si è aggravata, se con questo disegno di legge

si chiedono quattro miliardi e mezzo per colmare — ancora — altri disavanzi. Quali spiegazioni può dare il Governo? Nessuna. Su questo punto desidero insistere, perchè è ora di respingere quella sorta di ricatto che ci vien fatto: se voi non approvate questo finanziamento, l'Ente cessa ogni assistenza. Il Governo ha il dovere di rendere edotta la Commissione sull'attività svolta per la normalizzazione della gestione dell'Ente, precisando com'è che si sono formati ulteriori disavanzi nel giro di un esercizio finanziario. Esigo una precisa risposta del Governo in merito. Inoltre, onorevole Presidente, poichè la Camera dei deputati ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno che il collega Fabiani ha riproposto qui oggi, vorrei conoscere quale seguito abbia dato il Governo a quell'ordine del giorno. È chiaro che, per essere impegnativo per il Governo, un ordine del giorno non ha bisogno della approvazione dei due rami del Parlamento. Sono quesiti precisi quelli che pongo, e mi auguro che il rappresentante del Governo voglia rispondermi.

**P E R N A .** Vorrei aggiungere un'altra considerazione a quelle dei colleghi Fabiani e Gianquinto: l'Ente Collegi Riuniti, di cui fanno parte l'« Istituto Vittorio Emanuele II », l'« Asilo Regina Margherita », che non è più funzionante dal 1943, e l'« Albergo dei poveri », che la relazione definisce uno dei maggiori istituti di assistenza minore dell'Italia meridionale, si trova in una situazione di gravi difficoltà finanziarie in quanto le entrate sono di gran lunga inferiori all'effettivo fabbisogno; però noi tutti sappiamo che questo tipo di assistenza, di cui si trova il riflesso nelle stesse intitolazioni degli istituti, ha fatto il suo tempo. Ora, non è che noi possiamo chiedere adesso la soppressione immediata dell'Ente, però vorremmo almeno sapere qual è l'indirizzo del Governo in proposito, senza toccare per il momento l'argomento della competenza delle Regioni in materia. Sappiamo che il personale di molti di questi istituti e brefotrofi, in genere, svolge un'attività di resistenza all'applicazione della legge sull'adozione speciale, per cui spesso questi orga-

nismi in realtà si rivelano totalmente inutili, anche se sono attrezzati sul piano sociale.

Inoltre, tralasciando di considerare lo stato di necessità, è abbastanza sconcertante che alla copertura del provvedimento si provveda con una parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 320, cioè di un provvedimento adottato per ragioni di urgenza e per altri fini dal Governo. È veramente una situazione del tutto anomala. Vorrei conoscere qual è la politica che si intende seguire nei confronti di questo Ente. Si vuol attuare, attraverso l'applicazione di certe leggi, un tipo di assistenza moderna, oppure si vuol continuare a seguire la tradizione? Ma quando la tradizione non regge, bisogna rinnovarla, altrimenti fra due o tre anni ci ritroveremo nella stessa situazione, anzi in una situazione notevolmente aggravata. Ora, non è detto che sia più utile, in linea di principio, pagare gli stipendi, che non studiare la possibilità di trasferire il personale ad altri servizi della Pubblica amministrazione, od anche ad altri enti assistenziali, che siano però più efficienti. Certo non possiamo far questo adesso, però mantenere in vita istituti che, per quanto nobili nella loro tradizione, non sono più rispondenti alla situazione reale di oggi, non ha alcun senso.

**P A L U M B O .** Devo convenire su molte delle osservazioni fatte dai colleghi comunisti. Sono, infatti, perfettamente d'accordo circa l'opportunità che si indaghi sull'amministrazione dell'Ente. Un dato molto sorprendente è quello che si riferisce al numero degli assistiti dall'Ente Collegi Riuniti Principe di Napoli, i quali sarebbero circa un migliaio. Ora, se per un migliaio di assistiti si hanno disavanzi dell'ordine di un miliardo all'anno, dobbiamo perlomeno dire che le spese di questo Ente sono enormi.

Quanto poi all'ordine del giorno proposto dal senatore Fabiani, desidero far rilevare ai colleghi della Commissione che esso fu approvato alla Camera dei deputati dopo che ne era stato modificato parzialmente il testo originario, sostituendo alla menzione delle rappresentanze sindacali quella dei

rappresentanti dell'Ente e delle famiglie degli assistiti. Quindi concordo sull'ordine del giorno, ma con le modifiche cui ho fatto cenno.

V I G N O L A . A proposito dell'assistenza pubblica, di cui abbiamo sviluppato la tematica in più occasioni, abbiamo una serie di manifestazioni di desiderio da parte della Commissione e una serie di promesse da parte del Governo, che purtroppo fino a questo momento non hanno avuto alcun esito.

Nella fattispecie, ci troviamo di fronte ad un Ente che assiste non mille, ma cinquecento persone, tra bambini, ciechi e sordomuti e il *deficit* rilevato è dovuto essenzialmente al fatto che il personale di assistenza, fra operai, tecnici, istruttori, eccetera, è costituito da altre cinquecento persone.

Ora la situazione dell'Ente è drammatica, giacchè da alcuni mesi non vengono pagati gli stipendi al personale, nè sono saldati i conti dei fornitori abituali, per cui allo stato attuale è in atto da parte del personale una agitazione che — come è facile capire — si ripercuote, in senso negativo, sulla massa degli assistiti.

D'altra parte, pare che si stia preparando, o sia stato già preparato, un piano di ristrutturazione dell'Ente. Nel quadro di questa situazione, in fase di evoluzione, credo che potremo aderire all'ordine del giorno presentato dal senatore Fabiani, appunto per poter avere qualche informazione su quello che è accaduto fino adesso ed avere anche la possibilità di dare un contributo per riordinare la struttura e gli scopi dell'Ente.

D A L V I T , *f.f. relatore*. Questo disegno di legge, che evidentemente tiene conto delle necessità del passato, tende a sanare una situazione che si è venuta maturando con una rapidità veramente sorprendente, registrandosi un *deficit* di miliardi creatosi in breve lasso di tempo in un Ente che, per la verità, assiste un numero di persone piuttosto limitato.

Quindi, quello che è stato detto in ordine alla necessità di approfondire la conoscenza delle strutture, dei metodi amministrativi

e di ciò che avviene all'interno dell'Ente per l'evidente sproporzione fra spese e prestazioni mi trova perfettamente consenziente e condivido l'opinione che il Governo debba intervenire risolutamente per risanare la situazione. Nella relazione governativa si parla effettivamente di un avvio al risanamento, ma ho l'impressione (parlo di impressione, dato che non ho una conoscenza diretta dell'argomento, come invece l'hanno molti colleghi) che qui bisognerebbe provvedere con molta energia, a costo di arrivare alla nomina di un Commissario, per valutare le dimensioni esatte del problema, anche perchè si parla di patrimonio male amministrato. Ora, poichè la legge non è volta soltanto a risanare la situazione del passato, ma provvede anche per il futuro in quanto sono fissati alcuni aumenti degli stanziamenti, il discorso è ancora più valido, direi, in quanto c'è un impegno ad intervenire più incisivamente.

Quindi, a parte l'aspetto drammatico della situazione che è stato sottolineato da più colleghi, pregherei anch'io il rappresentante del Governo di prendere nota di quello che qui è stato detto e di dare in conseguenza assicurazioni alla Commissione. Potrebbe essere utile una presa di cognizione diretta, come suggerito dal collega Fabiani; personalmente, penserei piuttosto alla possibilità di avere, tra qualche tempo, una relazione governativa sulla situazione, un rapporto cioè che ci consentisse di promuovere eventualmente una successiva azione. Diamo al Governo un certo lasso di tempo perchè possa approfondire il problema ed attuare soprattutto i provvedimenti di attuazione del provvedimento in esame; poi esso presenterà alla Commissione una relazione, sulla base della quale si potrà promuovere una discussione e si potranno prendere eventualmente altre iniziative.

P E R N A . Desidero porre una domanda al relatore: ammesso che gli assistiti siano cinquecento, come diceva il collega Vignola, anche con una pensione di 4.000 lire al giorno — che non è poi tanto poco — si avrebbe una spesa annua di 720 milioni; col disegno di legge invece si propone di

1<sup>a</sup> COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)36<sup>a</sup> SEDUTA (5 maggio 1970)

sanare un disavanzo annuo di un miliardo e mezzo. Come è possibile?

D A L V I T , *f.f. relatore*. Nell'ottobre del 1969 il *deficit* era di 3.800 milioni, corrispondente a circa 600 milioni all'anno. Quindi si può calcolare un *deficit* medio di 600 milioni all'anno, tenendo presente che gli assistiti sono circa mille.

F A B I A N I . Ma l'Istituto non riceve una retta?

D A L V I T , *f.f. relatore*. Sì, ed è stato invitato ad aggiornarla. Questa è una delle cose che vi sono da fare; inoltre deve essere rivalutato il patrimonio.

L I C A U S I . La Commissione è invitata ad approvare un provvedimento proposto dal Governo senza essere informata: questo è assurdo e semplicemente scandaloso, secondo me. Possibile che, dato che è il Ministro dell'interno a proporci il disegno di legge, il rappresentante del Governo non sappia dirci nulla — ripeto: nulla — su quella che è la situazione reale dello Istituto?

Non solo: di fronte allo stato di necessità siamo d'accordo, saniamo; ma per l'avvenire quali garanzie abbiamo? Quali provvedimenti sono stati presi?

P E R N A . Quando sono stato presidente dell'Amministrazione provinciale, come ben sa il collega Fabiani, se avessi presentato certi rendiconti, il Consiglio di prefettura me li avrebbe addebitati tutti quanti!

F A B I A N I . Probabilmente saresti finito in galera!

P R E S I D E N T E . Ho apprezzato ed apprezzo molto l'opera del senatore Fabiani a Firenze; conosco e valuto come merita la sua attività come senatore, però vorrei che non si facesse una valutazione affrettata in senso assolutamente negativo, in mancanza di elementi sicuri; per esempio, esiste un'ampia documentazione — alla quale ha fatto anche riferimento nella scorsa

seduta il Sottosegretario all'interno — in base alla quale i minori assistiti oltrepassano il migliaio: oggi è la prima volta che sento parlare di cinquecento assistiti. Posso anche pensare che negli ultimi tempi gli assistiti si siano ridotti di numero e siano arrivati a quella cifra, ma questo non esclude che per il passato si siano avuti circa 1250 assistiti. Ma ora noi ci troviamo di fronte a due problemi separati e distinti cioè a quello dell'eliminazione delle passività già consolidate — e se questo punto non vi può essere alcun dubbio — in una situazione obiettivamente drammatica, anche per lo sciopero...

G I A N Q U I N T O . E adesso la colpa, naturalmente, è dello sciopero!

P R E S I D E N T E . Parlo dello sciopero provocato dal mancato pagamento degli impiegati. Si tratta di una situazione che possiamo deplorare per le cause che l'hanno determinata, per l'inesistenza di una organizzazione rispondente alle esigenze sociali e amministrative di oggi, però è anche vero che si tratta di una situazione che, anche per altre città d'Italia, abbiamo riconosciuto e considerato degna d'essere tenuta presente ai fini di un provvedimento legislativo tendente a eliminare le passività già consolidate. Questo non esclude la possibilità — che io intendo far valere in pieno, augurandomi che il Governo nelle prossime sedute ci fornisca un rapporto dettagliato sulla situazione — dell'udienza conoscitiva (che sono prontissimo a chiedere al Presidente del Senato) perchè potrà costituire un campanello d'allarme, o addirittura una sveglia per quelle provvidenze che speriamo possano finalmente essere attuate nel nostro Paese in campo assistenziale. Quindi, vorrei che si tenessero distinti i due problemi: uno che riguarda il passato e la drammatica situazione attuale dell'Istituto; l'altro, proteso verso l'avvenire, per cui non intendo che questa Commissione rinunci ad alcune delle sue prerogative e dichiaro formalmente che sono disposto a fare in modo che ci si possa occupare veramente ed a fondo del problema. Confido che su questa strada ci

tranquillizzerà anche il rappresentante del Governo con adeguate dichiarazioni, che ci possano mostrare se è opportuno, oppure addirittura necessario, che la Commissione svolga un'udienza conoscitiva in proposito.

T E D E S C H I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il disegno di legge in discussione è già stato a lungo esaminato dalla Camera dei deputati, dove già sono affiorate alcune valutazioni, poi ripresentate in questa sede: inoltre, la gravità della situazione in cui si trova l'Istituto in oggetto è tale, che ha indotto lo stesso senatore Fabiani a preannunciare il suo voto favorevole al provvedimento.

Il Governo si rimette alla Commissione per quanto riguarda l'eventuale svolgimento di un'indagine conoscitiva per la quale il Governo si dichiara pronto a mettere a disposizione della Commissione tutti gli elementi in suo possesso, o dei quali potrà venire a conoscenza, in modo che l'indagine possa risultare ampia e approfondita, sì da pervenire ad una effettiva ristrutturazione dell'attività assistenziale di questo Istituto.

Peraltro, vorrei fare un'altra considerazione, che non so in quale conto possa essere tenuta dalla Commissione. Già nelle riunioni della 2<sup>a</sup> Commissione della Camera, alle quali ho avuto l'onore di partecipare, è stata sottolineata l'opportunità di accelerare i tempi per un'indagine conoscitiva che riguardi non solo questo aspetto specifico dell'assistenza pubblica ma l'assistenza pubblica, in generale, nel nostro Paese.

Pertanto, sempre riferendomi alla discussione che si è svolta alla Camera, la questione dell'Ente in esame è stata inquadrata nell'ambito di un'indagine conoscitiva sull'assistenza in genere. Evidentemente non spetta al Governo di stabilire, o di indicare preferenze, a questo riguardo; faccio però notare che il Governo è disposto a favorire un'indagine conoscitiva — in questo come nell'altro ramo del Parlamento — sul problema dell'assistenza pubblica in Italia. Valuti questa Commissione se ritiene di dover stabilire una indagine specifica per l'Ente in discussione, oppure una indagine di ordine generale.

F A B I A N I . Incominciamo però da questo Istituto!

T E D E S C H I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo vuole mettere la Commissione in grado di conoscere quello che è stato l'orientamento della Camera dei deputati. Il resto, è compito, non del Governo, ma del Parlamento.

Per quel che riguarda gli elementi di giudizio che sono stati richiesti, io sarò ben lieto di rispondere, nella prossima riunione della Commissione, alle richieste formulate.

Il Governo, assicurando che intende mantenere l'impegno di corrispondere alle legittime richieste avanzate da parte della Commissione, si augura tuttavia che, avuto riguardo alla gravità del problema, la Commissione stessa voglia intanto deliberare in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

F A B I A N I . E per quanto riguarda la richiesta di una Commissione d'inchiesta?

T E D E S C H I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si rimette alla volontà della Commissione.

P R E S I D E N T E . Sono pronto a nominare immediatamente una Sottocommissione che possa occuparsi del problema specifico, tenendo però presente la situazione generale della pubblica assistenza in Italia; perchè, se ci si ferma ad indagare esclusivamente sulla situazione dell'Ente Collegi Riuniti Principe di Napoli, cadiamo nel ridicolo.

P R E Z I O S I . Presidente, diciamo la verità: è il Governo che è caduto in ridicolo da molti anni, se si pensa che c'è stata già una Commissione d'inchiesta, presieduta dall'onorevole Scalfaro, la quale ha lavorato per due anni ed ha accertato quello che bisogna fare per risolvere certe situazioni; ma nessuno ne ha tenuto conto. E noi ora nominiamo un'altra Commissione d'indagine?

D A L V I T , *f. f. relatore*. Mi sembra che il rappresentante del Governo abbia

con molto garbo invitato a prendere atto della situazione così com'è e ad approvare, possibilmente, il disegno di legge, dichiarandosi pronto a riferire nella prossima seduta in ordine alle richieste avanzate.

Propongo formalmente l'approvazione del disegno di legge così com'è; e sono anche favorevole all'ordine del giorno proposto dal collega Fabiani, con le modificazioni, però, di cui si è fatto cenno e che sono state approvate dalla Camera dei deputati.

**B I S O R I .** Anch'io ritengo che non bisogna confondere l'esame generale dei problemi dell'assistenza pubblica, che già furono sviscerati dalla Commissione Scalfaro, col particolare problema sul quale oggi discutiamo e per risolvere il quale siamo invitati ad approvare il disegno di legge numero 1128. Successivamente potremmo aggiornare e approfondire i risultati a cui pervenne la Commissione Scalfaro.

Leggo nella relazione al disegno di legge che l'« Albergo dei poveri » — qualificabile come uno dei più imponenti istituti di assistenza minorile dell'Italia meridionale — è in condizioni di grave dissesto economico. Per questo problema particolare a me pare tracciato molto bene l'itinerario cui ha accennato il sottosegretario Tedeschi. Prima di dire sì o no potremmo ascoltare i ragguagli che l'onorevole Sottosegretario ci ha offerti: se i dati da lui riferiti risultassero catastrofici, si potrebbe arrivare all'inchiesta generale. Ma, se i dati fossero convincenti, bisognerebbe intervenire con gli stanziamenti, eventualmente vedendo anche il da farsi in base all'ordine del giorno proposto dal collega Fabiani.

Le vie, insomma, sono due: una lunga ed una breve. Io sarei dell'avviso di imboccare la via breve, senza pregiudicare la possibilità d'intraprendere — giunti al suo sbocco — anche la via lunga.

Se ci orienteremo così, potremo la prossima settimana — quando l'onorevole Sottosegretario ci avrà fornito i dati che potrà darci — decidere sia circa gli stanziamenti da disporre, sia anche circa l'eventuale indagine conoscitiva. Per oggi, quindi, proporrei semplicemente di rinviare l'approvazio-

ne del disegno di legge, invitando il Sottosegretario a riferirci più ampiamente nella prossima seduta.

**P E R N A .** Portandoci i dati di gestione, altrimenti è inutile.

**B I S O R I .** Certo. Perciò propongo di rinviare l'approvazione del disegno di legge alla prossima seduta.

**P R E S I D E N T E .** Poichè, onorevole Bisori, lei non era presente all'inizio della seduta, desidero informarla che la Commissione ha manifestato una tendenza unanime a procedere senz'altro all'approvazione del disegno di legge, dato che da mesi i dipendenti dell'Ente non sono pagati e data anche la grave situazione in cui vengono a trovarsi gli stessi assistiti.

**P R E Z I O S I .** In linea generale sarei d'accordo sulla proposta del collega Bisori; ma c'è un dato di fatto ineccepibile, purtroppo, che è rappresentato dalla situazione dell'Ente. Il collega Vignola ha portato con sé un giornale di Napoli, *Il Mattino*, nel quale è scritto, fra l'altro, che la situazione economica dell'Ente assistenziale napoletano è pesantissima: gli stipendi vengono pagati con notevole ritardo. Anche per il mese scorso i dipendenti non hanno ricevuto la loro retribuzione e non è stato possibile nemmeno far fronte ai pagamenti di acconto ai fornitori, i quali minacciano di sospendere la fornitura dei generi di prima necessità all'Ente.

Ora io mi preoccupo di questo. Vi sono certamente delle responsabilità, ma ciò non toglie la necessità di approvare con urgenza il disegno di legge, perchè ne vanno di mezzo cinquecento ragazzi.

**M U R M U R A .** A me pare che i problemi sollevati in occasione della discussione di questo disegno di legge siano tre.

Uno, di carattere urgente, è quello di approvare il testo così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, per tutte quelle ragioni che sono state già poste in evidenza ed anche perchè un rinvio costituirebbe



veramente una perdita di tempo ed un ulteriore aggravamento nella situazione dell'Ente, dei dipendenti, dei fornitori e quindi anche degli assistiti.

Un secondo problema è quello d'individuare le cause dell'attuale situazione, accertando se tali cause siano di natura istituzionale, o dovute a non oculata amministrazione, da parte di coloro che vi sono preposti; e questo si potrà accertare nella prossima settimana.

In terzo luogo c'è il problema del riordinamento generale dell'assistenza, per cui è opportuno chiedere al Governo gli atti della Commissione Scalfaro più volte citata e sulla base di questi iniziare un lavoro organico in un settore delicato e complesso com'è quello della pubblica assistenza.

**P E R N A .** O noi rinviemo la discussione del disegno di legge per ascoltare la relazione che il Sottosegretario dovrà fare, con il rischio che il Sottosegretario stesso ci convinca a non... approvare, oppure lo approviamo, per lo stato di necessità in cui versa questo Istituto.

Ma non facciamo svanire questo problema!

**P R E S I D E N T E .** Garantisco io che questo problema non svanirà!

**P E R N A .** Perché è chiaro che le indagini conoscitive sono belle se sono complete e concrete; quindi sentiamo la relazione del Governo e andiamo a fondo nello studio del problema, intanto leggeremo la relazione Scalfaro.

**P R E S I D E N T E .** In questo senso restiamo intesi.

Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 4.500 milioni a favore dell'Ente Collegi Riuniti Principe di Na-

poli, con sede in Napoli, per l'eliminazione delle passività consolidate.

La predetta somma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1969, 1970 e 1971.

(È approvato).

#### Art. 2.

Il contributo di lire 70 milioni, previsto dalla legge 9 agosto 1960, n. 866, per il mantenimento dei minori assistiti nell'Albergo dei poveri di Napoli, è elevato a lire 300 milioni con decorrenza dal 1° gennaio 1969 e prorogato fino al 1980.

(È approvato).

#### Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 1.730 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970 si fa fronte, rispettivamente, a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 e mediante riduzione del corrispondente fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il senatore Fabiani ha presentato un ordine del giorno, di cui egli stesso ha già dato lettura, che dopo la discussione svoltasi dovrebbe essere così modificato:

« La Commissione interni del Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 1128, nello spirito del rafforzamento e del potenziamento delle attrezzature degli enti che svolgono l'assistenza e la beneficenza nella città di Napoli, invita il Ministro dell'interno a provvedere entro breve tempo alle procedure necessarie per aggiornare lo statuto dell'Ente Collegi Riuniti Principe di Napoli

assicurando un'adeguata rappresentanza degli enti locali, comune e provincia di Napoli, da eleggersi con voto limitato, nonchè delle rappresentanze dei lavoratori dipendenti e delle famiglie degli assistiti dall'Ente ».

T E D E S C H I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Pur dichiarandosi favorevole a tutte le iniziative di cui abbiamo precedentemente parlato e aperto a tutte le possibili soluzioni, il Governo non può accogliere quest'ordine del giorno se non come raccomandazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti » (1054)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti ».

Come i colleghi ricordano, il seguito della discussione di questo provvedimento è stato rinviato per dar modo ad una Sottocommissione di formulare un testo che tenesse conto delle varie proposte d'emendamento, nonchè degli orientamenti affiorati nel corso del dibattito; pertanto prego il relatore, senatore Schiavone, di riferire sui lavori della predetta Sottocommissione.

S C H I A V O N E , *relatore*. Ritengo che si possa passare direttamente all'esame

ed alla votazione degli articoli nel testo proposto dalla Sottocommissione, che è frutto di un'analisi minuta; eventuali modificazioni ed emendamenti potranno essere discussi in sede, appunto, di esame e di votazione dei singoli articoli.

P R E S I D E N T E . Se non vi sono obiezioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo, pertanto, all'esame ed alla votazione dei singoli articoli, nel testo proposto dalla Sottocommissione.

L'articolo 1 dell'attuale testo risulta composto dai primi cinque commi del precedente articolo 1, così come proposto anche dal senatore Palumbo, con l'unica aggiunta, suggerita dalla Commissione igiene e sanità al secondo comma, della parola « esclusivamente ».

Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

(Assegno mensile di assistenza)

A decorrere dal 1° maggio 1969 è concesso ai sordomuti di età superiore agli anni 18 un assegno mensile di assistenza di lire 12.000.

Agli effetti della presente legge si considera sordomuto il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita, durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purchè la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio.

L'assegno è corrisposto nella misura del 50 per cento a coloro che siano ricoverati in istituti che provvedono alla loro assistenza.

A coloro che fruiscono di pensioni, assegni o rendite, di qualsiasi natura o provenienza, di importo inferiore alle lire 12.000 mensili, l'assegno di cui al primo comma è ridotto nella misura corrispondente all'importo del trattamento goduto.

Con la mensilità relativa al mese di dicembre è concesso un tredicesimo assegno di

lire 12.000, che è frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte nell'anno.

F A B I A N I . Sono d'accordo su questo articolo, salvo il disposto del quarto comma di cui propongo la soppressione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Fabiani, espressivo del quarto comma dell'articolo 1.

*(Non è approvato).*

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo proposto dalla Sottocommissione.

F A B I A N I . A nome del Gruppo comunista dichiaro di astenermi dalla votazione.

*(È approvato).*

#### Art. 2.

*(Norme per la concessione)*

La concessione dell'assegno è deliberata, previo accertamento delle condizioni economiche previste dall'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 388, dal Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, del quale fanno parte, limitatamente all'applicazione della presente legge, due rappresentanti dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, nominati con decreto del prefetto su designazione dell'Ente stesso.

Nelle province di Trento e di Bolzano la concessione dell'assegno è effettuata dal Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 2 marzo 1945, n. 173, e di cui sono chiamati a far parte, in luogo dei membri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo luogotenenziale n. 173, rispettivamente un funzionario in servizio presso il Commissariato del Governo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e un medico dipendente da pubbliche amministrazioni designato dal Presidente della Regione.

La nomina dei due rappresentanti dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, di cui al primo comma, viene effettuata dal Commissario del Governo presso la regione Trentino-Alto Adige.

Nella regione della Valle d'Aosta provvede il Comitato regionale di assistenza e beneficenza pubblica, integrato con due rappresentanti dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, nominati dal Presidente della Giunta regionale.

Avverso la deliberazione del Comitato provinciale l'interessato può presentare, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministero dell'interno, che provvede previo il parere di una Commissione consultiva, composta dal direttore generale dell'assistenza pubblica, in qualità di presidente, da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da due rappresentanti della categoria, designati dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

B I S O R I . Sono d'accordo su questo articolo; solo penso che bisognerebbe unificare il secondo con il terzo comma in considerazione dell'identità della materia in essi trattata.

P R E S I D E N T E . Il suggerimento del senatore Bisori mi sembra accoglibile e, in sede di coordinamento, provvederemo all'unificazione proposta.

D A L V I T . Per quanto riguarda la nomina dei due rappresentanti dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, al terzo comma dell'articolo 2 si dice che essa viene effettuata dal Commissario del Governo presso la regione Trentino-Alto Adige. Poichè tale Regione non ha alcun medico di ruolo, non essendo ancora stato bandito il relativo concorso, faccio la proposta, ad evitare la nomina di

medici privati, che i due rappresentanti di cui sopra siano designati dallo stesso Ente per l'assistenza ai sordomuti.

Pertanto, alla fine del terzo comma, si dovrebbero aggiungere le parole: « su designazione dell'Ente stesso ».

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Dalvit.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 2 nel testo proposto dalla Sottocommissione con lo emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 3.

*(Accertamenti sanitari — Commissione sanitaria provinciale — Presentazione delle domande di concessione)*

L'accertamento del sordomutismo è effettuato dalla Commissione sanitaria provinciale presso l'ufficio del medico provinciale, e così composta:

— dal medico provinciale, che la presiede e che, in sua sostituzione, può designare con funzioni di presidente, un funzionario medico dell'ufficio del medico provinciale stesso o un ufficiale sanitario o un altro medico dell'ufficio comunale di igiene. Il medico provinciale è tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia parte della Commissione sanitaria regionale di cui all'articolo successivo;

— da un medico specialista in otorinolaringoiatria designato dal capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro;

— da un medico designato dalla Sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate, su designazione del medico provinciale, da un funzionario della carriera direttiva-amministrativa del Ministero della sanità o del Ministero dell'interno.

I sordomuti, per ottenere l'assegno mensile di assistenza, debbono presentare domanda alla Commissione prevista nel primo comma.

(È approvato).

#### Art. 4.

*(Ricorsi - Commissione sanitaria regionale)*

Contro il giudizio della Commissione sanitaria provinciale, l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla Commissione sanitaria regionale costituita presso l'ufficio del medico provinciale del capoluogo della Regione e così composta:

dal medico provinciale che la presiede;

da un ispettore medico del lavoro o da un altro medico designato dal capo dell'Ispettorato regionale del lavoro;

da un medico specialista di otorinolaringoiatria, designato dall'Ordine dei medici della provincia capoluogo di regione;

dall'ufficiale sanitario del comune capoluogo di regione;

da un medico specialista di otorinolaringoiatria designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del ruolo della carriera direttiva-amministrativa del Ministero della sanità o del Ministero dell'interno.

La decisione della Commissione sanitaria regionale ha carattere definitivo e deve essere comunicata entro dieci giorni, a cura del segretario, alla competente Commissione sanitaria provinciale e notificata in via amministrativa all'interessato.

Avverso la decisione della Commissione sanitaria regionale l'interessato può proporre azione giudiziaria dinanzi al Tribunale del comune capoluogo della Regione.

Vorrei un chiarimento dall'onorevole relatore; la nostra Costituzione prevede una duplice impugnativa: la prima a tutela dei diritti soggettivi, che si fa dinanzi all'autorità giudiziaria, e la seconda a tutela degli in-

teressi legittimi, che si fa dinanzi alla giurisdizione amministrativa.

Ciò premesso, vorrei sapere come ci si è regolati per quanto riguarda il quarto comma dell'articolo 4.

**SCHIAVONE**, *relatore*. Nel terzo comma si dice che la decisione della Commissione sanitaria regionale ha carattere definitivo, e dichiarazioni di questo genere si trovano quando si deve far luogo a ricorsi di legittimità dinanzi al Consiglio di Stato.

Il termine « definitivo », a mio avviso, è da mantenere poichè sta a significare che sono finiti i ricorsi amministrativi e rimane da sperimentare soltanto l'azione ordinaria.

**BISORI**. Negli articoli 1 e 2 si parla dei titoli necessari per ricevere l'assegno di assistenza da parte del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica; negli articoli 3 e 4 si prevedono gli adempimenti sanitari necessari per ottenere quegli assegni. Non è chiaro, però, dove sia il punto di incontro fra gli accertamenti sanitari e le procedure da seguire dinanzi al Comitato provinciale.

In definitiva, vorrei capir meglio il meccanismo su cui il senatore Schiavone ha riferito.

È giustissimo quanto dice il collega Schiavone; però esiste nel disegno l'espressione: « concessione dell'assegno ». Non sarebbe meglio sostituirla, magari in sede di coordinamento, con l'espressione: « riconoscimento del diritto all'assegno »? Questo perchè, — se il diritto all'assegno esiste *ex lege* — non vedo come si possa parlare poi di « concessione dell'assegno ».

**PRESIDENTE**. Vorrei, in umiltà, chiedere al rappresentante del Governo di illuminarci sull'*iter* logico-giuridico che è stato seguito. Si chiami concessione o si chiami riconoscimento, non ha importanza: è una questione di forma.

Vi sono delle questioni che riflettono la tutela di diritti soggettivi, e su questo punto non sorge alcun dubbio: competente a giudicare è la magistratura ordinaria. Però, se per avventura si denuncia un eccesso di

potere, un abuso di potere, o una semplice violazione di legge, per quanto riguarda le modalità del procedimento, perchè escludere la tutela degli interessi legittimi davanti alla giurisdizione amministrativa, che è voluta dalla nostra Costituzione?

Ecco, mi dovete dire perchè dobbiamo innovare. Datemene una giustificazione e io mi arrendo alla vostra tesi.

**BISORI**. Tanto più che, oltre alla figura dell'interesse legittimo, c'è anche quella del diritto affievolito; e per la tutela dei diritti affievoliti è competente la giurisdizione amministrativa.

**PRESIDENTE**. Personalmente sono dell'avviso che i diritti affievoliti non esistano. Comunque vi sono gli interessi legittimi ed in proposito ho fatto l'esempio dello stato di bisogno: nella determinazione dello stato di bisogno la Commissione può andare fuori binario.

**BISORI**. L'ultimo comma dell'articolo 4 francamente mi lascia sconcertato. Io direi di sopprimerlo del tutto.

**PALUMBO**. Vorrei fare una proposta.

L'interessato può lamentare la lesione di un suo interesse o di un suo diritto sia per effetto della decisione della Commissione sanitaria sia per effetto della deliberazione, eventualmente negativa, del Comitato provinciale. Ed allora io proporrei di modificare l'ultimo comma dell'articolo 4 come segue: « Avverso le decisioni della Commissione sanitaria regionale e del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza l'interessato può valersi della tutela giurisdizionale ». Vedrà poi l'interessato se sarà il caso di ricorrere al Consiglio di Stato o al giudice ordinario.

**SCHIAVONE**, *relatore*. Accolgo la proposta.

**PRESIDENTE**. Non possiamo sopprimere una tutela che è prevista dalla Costituzione.

B I S O R I . Io concorderei, ma mi sembra superfluo. A non dire nulla in proposito, che cosa succederebbe?

P R E S I D E N T E . Niente.

B I S O R I . Allora non mettiamo niente. Eliminiamo l'ultimo comma dell'articolo.

M U R M U R A . Eventualmente si potrebbe fare anche un articolo a sè stante.

P R E S I D E N T E . Vorrei ancora permettermi una precisazione. A mio avviso, la Commissione sanitaria regionale, nell'applicare la legge, può violarla eccedendo, il suo potere nella determinazione, ad esempio, dello stato di bisogno, od anche dello stato di infermità.

S C H I A V O N E , *relatore*. Vorrei che si tenesse presente in questa gamma anche quella che è l'azione che si sperimenta in tema di previdenza sociale. Quando l'INPS infatti non riconosce il diritto, giudice competente è quello ordinario.

P R E S I D E N T E . Il senatore Schiavone sa però perfettamente che si va davanti al Consiglio di Stato quando si è in presenza di un atto della Previdenza sociale, o del Ministero del lavoro, che abbia violato la legge.

P A L U M B O . A me sembra che dicendo « tutela giurisdizionale » si includa e l'autorità giudiziaria ordinaria e l'autorità amministrativa.

B I S O R I . Sono del parere che, se mai, la formula più felice sia quella ora accennata dal collega Palumbo. In proposito, c'è da ricordare che l'articolo 113 della Costituzione dispone:

« Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa ».

Ora — se noi vogliamo che le decisioni di cui ci occupiamo vengano, se viziate, annulate senz'altro, e non semplicemente dichiarate lesive dal giudice ordinario — dobbiamo ammettere che contro le decisioni della Commissione sanitaria regionale sia ammesso il ricorso giurisdizionale.

P A L U M B O . È appunto quello che dicevo io. La dizione pertanto, secondo il mio parere, dovrebbe essere la seguente: « Avverso le decisioni della Commissione sanitaria regionale l'interessato può avvalersi della tutela giurisdizionale ».

P R E S I D E N T E . Anch'io propenderei per la formula proposta dal senatore Palumbo, però integrandola: è necessario infatti tenere presente che la disposizione di cui ci stiamo occupando è diretta anche ad un altro fine, quello cioè di identificare l'autorità giudiziaria competente a giudicare di questi atti. Secondo me, pertanto, l'espressione « può proporre azione giudiziaria dinanzi al tribunale del comune capoluogo della regione » è molto opportuna e non dovrebbe essere soppressa. Il compilatore di questo dettato della legge peraltro ha trascurato la tutela giurisdizionale amministrativa: ed è qui che, a mio avviso, noi dobbiamo intervenire. In proposito, comunque, mi rimetto alle decisioni che vorrà prendere la maggioranza.

B I S O R I . Concordo con l'onorevole Presidente.

P A L U M B O . Ritengo che sarebbe preferibile non pregiudicare, attraverso una formulazione ristretta, l'eventuale competenza che può essere attribuita ai tribunali amministrativi regionali: conviene quindi, secondo me, lasciare una formula più ampia

e comprensiva, non completamente specificata.

**T E D E S C H I**, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Posso chiarire che la norma inserita nell'articolo 4 non cade, per così dire, dal cielo, ma deriva direttamente dalla legge sugli invalidi civili del 6 agosto 1966, n. 625, che all'articolo 9, ultimo comma, recita: « Avverso le decisioni della Commissione di sanità regionale l'interessato può proporre azioni giudiziarie dinanzi al tribunale competente ». Desidero inoltre ricordare che la validità di questa legge è stata recentemente prorogata per cui il Parlamento, a questo riguardo, si è già espresso. Ritengono peraltro i nostri uffici che quella che è stata inserita nella legge sugli invalidi civili, di cui oggi si vuol dare una conferma con il provvedimento sui sordomuti, rappresenta una maggiore garanzia conferita al cittadino, a parte il fatto che, per quanto si riferisce alle condizioni di carattere economico, è prevista nel provvedimento la possibilità di un ricorso al Ministero dell'interno, che si avvale della consulenza di una Commissione di carattere consultivo, mentre per quello che riguarda le condizioni igienico-sanitarie valgono le spiegazioni che sono già state fornite molto opportunamente dal senatore Schiavone.

**B I S O R I**. Dalle dichiarazioni testè rese dall'onorevole Sottosegretario di Stato risulterebbe (mi pare) che sul riconoscimento della povertà si pronuncia in via amministrativa, con provvedimento definitivo il Ministero dell'interno; mentre viceversa, circa gli accertamenti sanitari delle Commissioni regionali, c'è il sindacato giudiziario. Ma tutto questo non mi convince molto: un eccesso di potere si potrebbe verificare anche nella seconda ipotesi.

**T E D E S C H I**, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Si tratta di una questione di uniformità legislativa.

**P R E S I D E N T E**. Neppure. Infatti noi ci potremmo anche convincere che non c'è materia per un ricorso alla giurisdizione amministrativa, ma non possiamo assolutamente dire *a priori* che è esatta la dizione

attuale dell'articolo in esame solo perchè la legge sugli invalidi civili prevede che contro la concessione dell'assegno è ammessa la azione giudiziaria. Sono tanti i casi di leggi che nessuno per anni ha ritenuto incostituzionali e che poi invece vengono riconosciute tali: altrimenti non esisterebbe la Corte costituzionale!

Ora, mi inchino dinanzi alla prassi, ma è opportuno anche tenere presente che noi legiferiamo autonomamente.

**T E D E S C H I**, *sottosegretario di Stato per l'interno*. In tal caso il rappresentante del Governo non può che rimettersi alla volontà della Commissione, di cui non può assolutamente disconoscere l'autorevolezza e la competenza.

**V E N A N Z I**. Sugerirei di mantenere la formula attuale, aggiungendovi le parole « può avvalersi della tutela giurisdizionale ».

**P A L U M B O**. Mi si fa osservare dal senatore Schiavone che contro il provvedimento della Commissione sanitaria regionale è ammesso il ricorso al Ministro.

Quindi provvedimento definitivo contro il quale l'interessato può avvalersi della tutela giurisdizionale, è il provvedimento del Ministro. Pertanto la formula dell'ultimo comma dell'articolo 4 potrebbe essere la seguente: « Avverso le decisioni della Commissione sanitaria regionale e del Ministro, sul ricorso di cui al tale comma dell'articolo tale, l'interessato può avvalersi della tutela giurisdizionale ».

**P R E S I D E N T E**. Ma se si cambia la base, cioè il provvedimento del Ministro...

**B I S O R I**. Si potrebbe forse dettare un articolo a sè stante, così redatto: « Contro i provvedimenti definitivi di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 e all'ultimo comma dell'articolo 4 è ammessa la tutela giurisdizionale ». In tal modo sarebbe chiaro che s'intende genericamente far capo all'articolo 113 della Costituzione.

**P R E S I D E N T E**. Allora più esattamente l'articolo 4-bis potrebbe avere il seguente tenore: « Contro i provvedimenti

definitivi di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 e all'ultimo comma dell'articolo 4 sono ammessi i ricorsi previsti presso le competenti autorità giurisdizionali ».

**D E L N E R O .** Attenzione: nè all'articolo 4 (Commissione sanitaria regionale), nè all'articolo 3 (Commissione sanitaria provinciale) è precisato a chi spetti il compito di nominare queste Commissioni: si dice, della prima, che è costituita presso l'Ufficio del medico provinciale, ma non si dice chi la nomina effettivamente.

Deve invece essere indicato chi ha il compito di costituire formalmente queste Commissioni.

**P R E S I D E N T E .** Ma qui è detto: «...da un medico specialista di otorinolaringoiatria designato dall'ente nazionale...».

**D E L N E R O .** Ma queste designazioni debbono arrivare a chi deve poi fare materialmente il decreto!

**P R E S I D E N T E .** E non si tratta solamente di un pezzo di carta, perchè queste nomine sono soggette ad impugnativa avverso le decisioni di chi ha nominato.

**F A B I A N I .** Nella riunione della Sottocommissione ne abbiamo parlato!

**D E L N E R O .** Ma nel testo che abbiamo ora davanti non c'è niente di tutto questo!

**P R E S I D E N T E .** Io credo che sarebbe meglio rimandare alla prossima seduta; mi rendo conto che alcune cose debbono essere più attentamente considerate.

**F A B I A N I .** Non sono di questo parere: è soltanto questione di intendersi su taluni punti.

**D E L N E R O .** Concordo col collega Fabiani.

**D A L V I T .** Si potrebbe sospendere la seduta per qualche minuto, in modo da dare la possibilità alla Sottocommissione di rivedere taluni punti.

**P R E S I D E N T E .** È nostro dovere fare le cose in modo adeguato. Il fatto — di cui ci siamo resi conto or ora — della mancanza del decreto di nomina è un caso madornale ed è pure madornale la mancata tutela degli interessi di taluni cittadini.

**T E D E S C H I , sottosegretario di Stato per l'interno.** Per quanto riguarda la competenza, noi saremmo orientati a lasciarla affidata al Ministero della sanità; anche se è strano che il rappresentante del Ministero dell'interno venga a sostenere una tale causa.

**P R E S I D E N T E .** Però in questo caso mi permetto di dire al rappresentante del Governo che si svisa tutto il sistema cui si informa il provvedimento.

**T E D E S C H I , sottosegretario di Stato per l'interno.** Pertanto per la Commissione sanitaria provinciale si potrebbe dire: «nominata con provvedimento del medico provinciale», mentre per la Commissione sanitaria regionale: «nominata con decreto del Ministro della sanità».

**F A B I A N I .** Propongo la formulazione: «nominata dal Ministro della sanità».

**P R E S I D E N T E .** Metto, dunque, ai voti l'emendamento proposto dal senatore Fabiani, tendente ad aggiungere, al primo comma dell'articolo 4, dopo le parole «capoluogo della regione», le altre «nominata dal Ministro della sanità».

(È approvato).

**B I S O R I .** Al primo comma dell'articolo 3 dovrebbe, allora, dirsi: «nominata dal medico provinciale che la presiede e così composta».

Inoltre ci potrebbe essere un'articolo 4-bis del seguente tenore: «Contro i provvedimenti definitivi previsti dall'articolo 2, ultimo comma, e dall'articolo 4, ultimo comma, è ammessa la tutela giurisdizionale davanti ai competenti organi ordinari e amministrativi».

**P R E S I D E N T E .** Per quel che riguarda l'articolo 3, poichè la Commissione



ha ritenuto indispensabile integrare l'articolo 4 con l'esplicita menzione delle modalità di nomina della Commissione sanitaria regionale, ritengo che vada anch'esso conformemente integrato con la precisa indicazione dell'organo incaricato di nominare la Commissione sanitaria regionale.

**D E L N E R O .** Potrebbe essere apportata al primo comma dell'articolo 3 la seguente modificazione: « L'accertamento del sordomutismo è effettuato dalla Commissione sanitaria provinciale nominata dal Prefetto (o dal medico provinciale) e così composta ». Il Prefetto verrebbe previsto per le regioni Trentino-Alto Adige e Val d'Aosta; ma forse è meglio parlare soltanto di medico provinciale.

**F A B I A N I .** Sì, meglio il medico provinciale.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4 con l'emendamento aggiuntivo al primo comma testè approvato e con lo stralcio dell'ultimo comma per il quale è stata presentata proposta di farne oggetto di articolo a parte.

*(È approvato).*

Propongo, in conseguenza dell'approvazione della modifica introdotta all'articolo 4, di integrare il primo comma dell'articolo 3 con le parole « nominata dal medico provinciale » da aggiungersi dopo le altre « presso l'Ufficio del medico provinciale ».

Metto ai voti l'emendamento da me proposto.

*(È approvato).*

Ricordo che è stato proposto un emendamento tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 4, il seguente articolo 4-bis:

Art. 4-bis.

*(Tutela giurisdizionale)*

Contro i provvedimenti definitivi previsti all'articolo 2, ultimo comma, ed all'articolo 4, ultimo comma, è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi ai competenti organi ordinari e amministrativi.

L'azione giudiziaria va proposta dinanzi al tribunale del comune capoluogo di regione.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Metto ora ai voti la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 4, ormai superato dall'articolo aggiuntivo 4-bis.

*(È approvata).*

Art. 5.

*(Adempimenti del segretario della Commissione sanitaria provinciale)*

Il segretario della Commissione sanitaria provinciale, entro tre giorni dagli accertamenti eseguiti, trasmette alla Prefettura le domande e i referti relativi ai sordomuti, nei cui confronti siano state accertate le condizioni del sordomutismo e dell'incapacità lavorativa.

Provvede, altresì, a trasmettere mensilmente gli elenchi dei nominativi di cui al precedente comma all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

*(È approvato).*

Art. 6.

*(Decorrenza dell'assegno)*

L'assegno mensile di assistenza è corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

In caso di decesso dell'interessato l'assegno non può essere corrisposto agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate.

**F A B I A N I .** Mi sembra che vi sia una contraddizione, perchè nell'articolo 6 si dice che l'assegno mensile di assistenza è corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda; nell'articolo 1, invece, si dice che a decorrere dal 1° maggio 1969 è concesso ai sordomuti un assegno mensile di assistenza di lire 12.000.

**T E D E S C H I ,** sottosegretario di Stato per l'interno. L'assegno di cui all'articolo 6 si riferisce a coloro che presenteranno la

domanda dopo l'entrata in vigore della presente legge.

F A B I A N I . Vorrei sapere se non è il caso di precisare che, a tutti coloro che presenteranno la domanda dopo l'entrata in vigore della presente legge, sarà corrisposto l'assegno mensile di assistenza con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

P A L U M B O . Ma l'articolo 1 parla dell'assegno mensile di 12.000 lire la cui assegnazione avrà decorrenza dal 1° gennaio 1969.

T E D E S C H I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. La decorrenza dal 1° gennaio 1969, infatti, si riferisce a coloro che sono già riconosciuti sordomuti; per quelli che ancora non sono riconosciuti tali, ma lo saranno, la decorrenza dell'assegno avrà luogo secondo le norme stabilite dall'articolo 6.

D E L N E R O . Si potrebbe precisare, al primo comma dell'articolo 6, che « L'assegno mensile di assistenza per i sordomuti che alla data di entrata in vigore della presente legge non fruiscono delle provvidenze previste dalla legge 18 marzo 1968, n. 388, è corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ».

Il concetto, in sostanza, è già implicito nell'attuale formulazione del disegno di legge, ma per essere più tranquilli è bene che lo precisiamo.

T E D E S C H I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si rimette alla Commissione. È chiaro il senso dell'articolo 6, ma penso che si possa accettare l'emendamento testè suggerito, che intende precisare l'intenzione del legislatore.

P R E S I D E N T E . L'articolo 6 risulterebbe allora formulato in questi termini:

Art. 6.

(Decorrenza dell'assegno)

L'assegno mensile di assistenza per i sordomuti che, alla data di entrata in vigore

della presente legge, non fruiscono delle provvidenze previste dalla legge 18 marzo 1968, n. 388, è corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

In caso di decesso dell'interessato l'assegno non può essere corrisposto agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

La Sottocommissione propone un emendamento tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 6, il seguente articolo 6-bis:

Art. 6-bis.

(Modalità di erogazione dell'assegno)

Il Ministero dell'interno provvede, a semestre anticipato, ad accreditare alle prefetture i fondi occorrenti per il pagamento dell'assegno previsto dalla presente legge, in relazione al numero dei beneficiari residenti in ciascuna provincia.

Le aperture di credito di cui al comma precedente possono essere effettuate in deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

I prefetti, entro dieci giorni dal ricevimento dei fondi, provvedono a ripartirli tra gli enti comunali di assistenza, mediante accreditamento su conti correnti postali vincolati per la destinazione, intestati ai singoli enti.

Il pagamento ai beneficiari è effettuato con assegni postali tratti sui predetti conti correnti.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

La Sottocommissione propone ancora un articolo aggiuntivo, 6-ter, del seguente tenore:

Art. 6-ter.

(Scadenza delle rate)

L'assegno è pagato in rate bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno.

Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilità percetta anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuarne il recupero, con trattenuta diretta, su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare o ai suoi aventi causa.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

#### Art. 7.

(*Sordomuti ultrasessantacinquenni*)

Con effetto dal 1° maggio 1969, in sostituzione dell'assegno di cui all'articolo 1, i sordomuti, dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dei 65 anni di età, sono ammessi, su comunicazione delle competenti prefetture all'Istituto nazionale della previdenza sociale, al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni e integrazioni.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale dà comunicazione della data di inizio del pagamento della prima mensilità della pensione sociale ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, che sospendono, dalla stessa data, la corresponsione dell'assegno, salvo rimborso, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, di quanto anticipato agli interessati dagli enti comunali di assistenza a titolo di pensione sociale a decorrere dalla data indicata al precedente comma.

(È approvato).

#### Art. 8.

(*Disposizioni transitorie*)

L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti trasmette alle prefetture, in relazione alla residenza degli interessati, gli atti concernenti i sordomuti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fruiscono dell'assegno mensile di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 388.

L'Ente trasmette, altresì le istanze e i ricorsi non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per i sordomuti di età inferiore ai 65 anni che siano in godimento del predetto assegno, la Prefettura dispone la continuazione dei pagamenti; dispone, nel contempo, l'attuazione del procedimento previsto dalla presente legge, ai fini della convalida e dell'adeguamento dell'assegno. Analogamente provvede per le istanze in corso ed i ricorsi non ancora definiti dei sordomuti di età inferiore ai 65 anni.

Per i sordomuti di età superiore ai 65 anni, la Prefettura continuerà l'erogazione del pagamento dell'assegno in corso, sino a quando l'Istituto nazionale della previdenza sociale non provvederà alla concessione della pensione sociale, fatto salvo il rimborso di cui all'articolo 7.

La Prefettura inoltrerà all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini della eventuale concessione della pensione sociale, le istanze non definite ed i ricorsi pendenti dei sordomuti ultrasessantacinquenni.

(È approvato).

La Sottocommissione ha proposto un emendamento tendente ad aggiungere il seguente articolo 8-bis:

#### Art. 8-bis.

(*Norme per la revisione*)

Il Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, di cui all'articolo 2, può disporre accertamenti sulla permanenza delle condizioni di assistibilità, previste dalla presente legge, nei confronti dei beneficiari dell'assegno, deliberando, se del caso, la revoca della concessione.

Avverso tale provvedimento, è ammesso ricorso nei termini e con le modalità di cui all'articolo 2.

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

(È approvato).

#### Art. 9.

(*Finanziamento*)

Le somme occorrenti per la concessione dell'assegno mensile di assistenza ai sordomuti saranno iscritte annualmente nello

stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Per far fronte all'onere dipendente dalla attuazione della presente legge è stanziata, a decorrere dall'anno 1969, nello stato di previsione della spesa del predetto Ministero la somma di lire 900.000.000.

Il contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 388, è elevato da lire 2.750 milioni a lire 2.850 milioni a decorrere dall'anno 1969 ed è interamente destinato all'assolvimento delle finalità previste dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826.

All'onere derivante dalle disposizioni del secondo e terzo comma del presente articolo si provvede per l'anno 1969 a carico del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario e per l'anno 1970 con riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 del predetto stato di previsione della spesa per l'anno 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

#### Art. 10.

*(Abrogazione)*

È abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge.

*(È approvato).*

Metto ora ai voti nel suo complesso il disegno di legge, del quale do lettura nell'intero testo risultante dopo le modificazioni testè approvate, ed opportunamente coordinate:

#### Art. 1.

*(Assegno mensile di assistenza)*

A decorrere dal 1º maggio 1969 è concesso ai sordomuti di età superiore agli anni 18 un assegno mensile di assistenza di lire 12.000.

Agli effetti della presente legge si considera sordomuto il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purchè la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio.

L'assegno è corrisposto nella misura del 50 per cento a coloro che siano ricoverati in istituti che provvedono alla loro assistenza.

A coloro che fruiscono di pensioni, assegni o rendite, di qualsiasi natura o provenienza, di importo inferiore alle lire 12.000 mensili, l'assegno di cui al primo comma è ridotto nella misura corrispondente all'importo del trattamento goduto.

Con la mensilità relativa al mese di dicembre è concesso un tredicesimo assegno di lire 12.000, che è frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte nell'anno.

#### Art. 2.

*(Norme per la concessione)*

La concessione dell'assegno è deliberata, previo accertamento delle condizioni economiche previste dall'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 388, dal Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, del quale fanno parte, limitatamente all'applicazione della presente legge, due rappresentanti dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, nominati con decreto del prefetto su designazione dell'Ente stesso.

Nelle province di Trento e di Bolzano la concessione dell'assegno è effettuata dal Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, e di cui sono chiamati a far parte, in luogo dei membri di cui ai nn. 6) e 7) dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo luogotenenziale n. 173, rispettivamente un funzionario in servizio presso il Commissariato del Governo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e un medico dipendente da pubbliche amministrazioni designato dal Presidente della Regione. La nomina dei due rappresentanti dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai

sordomuti, di cui al primo comma, viene effettuata dal Commissario del Governo presso la Regione Trentino-Alto Adige, su designazione dell'Ente stesso.

Nella Regione della Valle d'Aosta provvede il Comitato regionale di assistenza e beneficenza pubblica, integrato con due rappresentanti dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, nominati dal Presidente della Giunta regionale.

Avverso la deliberazione del Comitato provinciale l'interessato può presentare, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministero dell'interno, che provvede previo parere di una Commissione consultiva, composta dal direttore generale dell'assistenza pubblica, in qualità di presidente, da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da due rappresentanti della categoria, designati dallo Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

#### Art. 3.

*(Accertamenti sanitari — Commissione sanitaria provinciale — Presentazione delle domande di concessione)*

L'accertamento del sordomutismo è effettuato dalla Commissione sanitaria provinciale presso l'ufficio del medico provinciale, nominata dal medico provinciale e così composta:

— dal medico provinciale, che la presiede e che, in sua sostituzione, può designare, con funzioni di presidente, un funzionario medico dell'ufficio del medico provinciale stesso o un ufficiale sanitario o un altro medico dell'ufficio comunale di igiene. Il medico provinciale è tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia parte della Commissione sanitaria regionale di cui all'articolo successivo;

— da un medico specialista in otorinolaringoiatria designato dal capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro;

— da un medico designato dalla Sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate, su designazione del medico provinciale, da un funzionario della carriera direttiva-amministrativa del Ministero della sanità o del Ministero dell'interno.

I sordomuti, per ottenere l'assegno mensile di assistenza, debbono presentare domanda alla Commissione prevista nel primo comma.

#### Art. 4.

*(Ricorsi — Commissione sanitaria regionale)*

Contro il giudizio della Commissione sanitaria provinciale l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla Commissione sanitaria regionale costituita presso l'ufficio del medico provinciale del capoluogo della regione, nominata dal Ministro della sanità e così composta:

— dal medico provinciale che la presiede;

— da un ispettore medico del lavoro o da un altro medico designato dal capo dell'Ispettorato regionale del lavoro;

— da un medico specialista in otorinolaringoiatria, designato dall'Ordine dei medici della provincia capoluogo di regione;

— dall'ufficiale sanitario del comune capoluogo di regione;

— da un medico specialista in otorinolaringoiatria designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del ruolo della carriera direttiva-amministrativa del Ministero della sanità o del Ministero dell'interno.

La decisione della Commissione sanitaria regionale ha carattere definitivo e deve essere comunicata entro dieci giorni, a cura del segretario, alla competente Commissione sanitaria provinciale e notificata in via amministrativa all'interessato.

## Art. 5.

*(Tutela giurisdizionale)*

Contro i provvedimenti definitivi previsti all'articolo 2, ultimo comma, ed all'articolo 4, ultimo comma, è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi ai competenti organi ordinari e amministrativi.

L'azione giudiziaria ordinaria va proposta dinanzi al tribunale del comune capoluogo della regione.

## Art. 6.

*(Adempimenti del segretario della Commissione sanitaria provinciale)*

Il segretario della Commissione sanitaria provinciale, entro tre giorni dagli accertamenti eseguiti, trasmette alla Prefettura le domande e i referti relativi ai sordomuti, nei cui confronti siano state accertate le condizioni del sordomutismo.

Provvede, altresì, a trasmettere mensilmente gli elenchi dei nominativi di cui al precedente comma all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

## Art. 7.

*(Decorrenza dell'assegno)*

L'assegno mensile di assistenza per i sordomuti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non fruiscono delle provvidenze previste dalla legge 18 marzo 1968, n. 388, è corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

In caso di decesso dell'interessato l'assegno non può essere corrisposto agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate.

## Art. 8.

*(Modalità di erogazione dell'assegno)*

Il Ministero dell'interno provvede, a semestre anticipato, ad accreditare alle Prefetture i fondi occorrenti per il pagamento dell'assegno previsto dalla presente legge, in relazione al numero dei beneficiari residenti in ciascuna provincia.

Le aperture di credito di cui al comma precedente possono essere effettuate in deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

I prefetti, entro dieci giorni dal ricevimento dei fondi, provvedono a ripartirli tra gli enti comunali di assistenza, mediante accreditamento su conti correnti postali vincolati per la destinazione, intestati ai singoli enti.

Il pagamento ai beneficiari è effettuato con assegni postali tratti sui predetti conti correnti.

## Art. 9.

*(Scadenza delle rate)*

L'assegno è pagato in rate bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno.

Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilità percetta anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuarne il recupero, con trattenuta diretta, su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare o ai suoi aventi causa.

## Art. 10.

*(Sordomuti ultrasessantacinquenni)*

Con effetto dal 1° maggio 1969, in sostituzione dell'assegno di cui all'articolo 1, i sordomuti, dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dei 65 anni di età, sono ammessi, su comunicazione delle competenti Prefetture all'Istituto nazionale della previdenza sociale, al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni e integrazioni.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale dà comunicazione della data di inizio del pagamento della prima mensilità della pensione sociale ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, che sospendono, dalla stessa data, la corresponsione dell'assegno, salvo rimborso, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, di quanto anticipato agli interessati

dagli enti comunali di assistenza a titolo di pensione sociale a decorrere dalla data indicata al precedente comma.

#### Art. 11.

##### (Disposizioni transitorie)

L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti trasmette alle Prefetture, in relazione alla residenza degli interessati, gli atti concernenti i sordomuti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fruiscono dell'assegno mensile di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 388.

L'Ente trasmette, altresì, le istanze e i ricorsi non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per i sordomuti di età inferiore ai 65 anni che siano in godimento del predetto assegno, la Prefettura dispone la continuazione dei pagamenti; dispone, nel contempo, l'attuazione del procedimento previsto dalla presente legge, ai fini della convalida e dell'adeguamento dell'assegno. Analogamente provvede per le istanze in corso ed i ricorsi non ancora definiti dei sordomuti di età inferiore ai 65 anni.

Per i sordomuti di età superiore ai 65 anni, la Prefettura continuerà l'erogazione del pagamento dell'assegno in corso, sino a quando l'Istituto nazionale della previdenza sociale non provvederà alla concessione della pensione sociale, fatto salvo il rimborso di cui all'articolo 10.

La Prefettura inoltrerà all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini della eventuale concessione della pensione sociale, le istanze non definite ed i ricorsi pendenti dei sordomuti ultrasessantacinquenni.

#### Art. 12.

##### (Norme per la revisione)

Il Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, di cui all'articolo 2, può disporre accertamenti sulla permanenza delle condizioni di assistibilità, previste dalla presente legge, nei confronti dei beneficiari dell'assegno, deliberando, se del caso, la revoca della concessione.

Avverso tale provvedimento, è ammesso ricorso nei termini e con le modalità di cui agli articoli 2, 4, 5.

#### Art. 13.

##### (Finanziamento)

Le somme occorrenti per la concessione dell'assegno mensile di assistenza ai sordomuti saranno iscritte annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Per far fronte all'onere dipendente dalla attuazione della presente legge è stanziata, a decorrere dall'anno 1969, nello stato di previsione della spesa del predetto Ministero la somma di lire 900.000.000.

Il contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 388, è elevato da lire 2.750 milioni a lire 2.850 milioni a decorrere dall'anno 1969 ed è interamente destinato all'assolvimento delle finalità previste dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826.

All'onere derivante dalle disposizioni del secondo e terzo comma del presente articolo si provvede per l'anno 1969 a carico del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario e per l'anno 1970 con riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 del predetto stato di previsione della spesa per l'anno 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 14.

##### (Abrogazione)

È abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Spagnoli ed altri: « Modifica dell'articolo 5 del testo**

**unico 15 ottobre 1925, n. 2578, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province » (442-B), (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Spagnolli, Formica, Morlino, Pelizzo, Bisori, Giraud, Scardacione, Morandi, e Dal Falco: « Modifica dell'articolo 5 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**D A L V I T , relatore.** Il presente disegno di legge, già approvato dal Senato nella seduta del 18 giugno 1969, ritorna oggi al nostro esame con alcune modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Tali modificazioni riguardano sia l'articolo 1 che l'articolo 2. Nell'articolo 1, infatti, ai commi secondo e terzo, è stata opportunamente inserita la menzione del consiglio provinciale; nell'articolo 3 è stato invece modificato il termine di scadenza delle Commissioni amministratrici di aziende municipalizzate fissandolo entro la primavera del 1970.

Propongo di approvare il testo del disegno di legge così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

**P A L U M B O .** Dichiaro che voterò contro per le ragioni di carattere generale che ho già esposto nel corso della precedente discussione.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Alle elezioni il Consiglio comunale o il Consiglio provinciale, a seconda delle competenze, provvede nei trenta giorni successivi a quello in cui, dopo l'insediamento, sono stati eletti il sindaco e la Giunta, op-

pure il Presidente e la Giunta, e sempre che le relative deliberazioni siano divenute esecutive ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del terzo comma dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« La Commissione amministratrice decade dal mandato nel caso in cui, anche durante il quinquennio, sia insediato un nuovo Consiglio comunale o un nuovo Consiglio provinciale a seguito di elezioni ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 2.

« Le Commissioni amministratrici di aziende municipalizzate e provincializzate scadenti entro la primavera del 1970 saranno rinnovate, successivamente a detta data, relativamente ai comuni e alle provincie nei quali entro il citato periodo venga a maturare il quinquennio dei Consigli comunali e provinciali che le hanno elette ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modificazioni testè approvate.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 13,05.*